



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BOLZANO  
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall. 18/2022  
Cron. 395/2022

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società Reali Costruzioni S.r.l.s. - in liquidazione, presentato da Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- rilevato che il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato alla società ai sensi dell'art. 15 L.F.;
- considerato che l'istanza di rinvio presentata dalla parte istante non possa trovare accoglimento poiché – come già argomentato nell'ordinanza di rimessione del procedimento al Collegio per la decisione – dalla stessa lettura di detta istanza emerge il fondato rischio che vengano *medio tempore* posti in essere pagamenti preferenziali, al solo fine di provocare la rinuncia all'istanza di fallimento, con possibile pregiudizio per la *par condicio creditorum*, alla cui tutela è preposto il Tribunale;
- rilevato che sussistono i requisiti di procedibilità, posto che il credito fatto valere nella presente procedura supera i 30.000 euro ai sensi dell'art. 15, comma 8 L.F.;



- rilevato che sussistono le condizioni soggettive di fallibilità di cui all'articolo 1 comma 1 L.F., nonché i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 L.F.: a tale proposito si evidenzia che la società debitrice, nella propria comparsa di costituzione, ha sostenuto l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti ex art. 1 L.F., allegando i bilanci depositati presso la Camera di Commercio relativi agli esercizi dal 2016 al 2021; secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 L.F., vanno esenti da fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunti dei requisiti ivi elencati (attivo non superiore a trecentomila euro, ricavi lordi non superiori a duecentomila euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a cinquecentomila euro) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento; nel caso di specie l'istanza di fallimento è stata depositata in data 28.12.2021, per cui, al fine della verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 L.F., occorre avere riguardo agli esercizi 2020, 2019 e 2018; orbene, scrutinando il bilancio relativo all'esercizio 2018 risultano ricavi pari ad euro 300.150, e dunque superiori alla soglia sopra citata; ne consegue che la società Reali Costruzioni S.r.l.s. è soggetta alle disposizioni sul fallimento;

- considerato inoltre che dall'istruttoria prefallimentare sono emersi elementi sintomatici dello stato di insolvenza, rappresentati dal debito nei confronti della ricorrente per circa 35.000,00 euro, dal debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (anche per debiti di ingente ammontare nei confronti di INPS e INAIL) per circa 327.000,00 euro, oltreché dalla circostanza che nel 2019 è intervenuto sequestro preventivo finalizzato alla confisca di tutte le quote societarie; si consideri poi che lo stato di insolvenza emerge anche dal bilancio relativo all'esercizio 2021, depositato dalla stessa società debitrice; posto che l'attivo indicato in tale bilancio ammonta a soli euro 70.725,00 (derivanti da "immobilizzazioni immateriali", di cui non viene specificata la natura nella nota integrativa al bilancio) e che si tratta di società in liquidazione, appare chiaro che essa non sarebbe in grado di far fronte a tutte le passività gravanti su di essa, che dall'istruttoria prefallimentare sono risultate pari quantomeno a 360.000 circa (somma del debito verso la ricorrente e del debito verso l'Erario; si noti sul punto, inoltre, che nel bilancio non viene neanche indicato, tra i debiti, quello verso l'odierna ricorrente, che non risulta essere stato oggetto di contestazione) (cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. I, 10.12.2020 n. 28193: "In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del



*giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori");*

- considerato pertanto che sussistono elementi da cui si possa dedurre lo stato di decozione della società debitrice;

- ritenuto quindi sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per la dichiarazione di fallimento,

**dichiara il fallimento**

**di: REALICOSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA -  
IN LIQUIDAZIONE (p.iva 02903080212), con sede legale in 39100 Bolzano, via di Mezzo ai Piani  
n. 18**

**nomina**

giudice delegato al fallimento la **dott.ssa Cristina Longhi** e curatore fallimentare l'**avv. Mauro Pojer**, con studio in 39100 Bolzano, via Orazio n. 25;

**ordina**

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

**ordina**

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello



stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

**autorizza**

il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.

**Fissa**

per il giorno 15/09/2022 alle ore 11:00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata:**

**avvisa**

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

**segnala**

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le



domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

### Ordina

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 19/05/2022.

La Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer

